



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 1280 DEL 31/10/2018

### Servizio AVVOCATURA

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE LEGALE PRESSO IL FORO DI ROMA, IVI INCLUSE LE MAGISTRATURE SUPERIORI, PER L'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PROVINCIALE PER GLI ANNI 2019-2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE-AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO. CIG Z6C25903C1**

### IL DIRIGENTE

#### **Premesso che:**

- con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
- nel suddetto programma rientra la gestione del contenzioso della Provincia;
- ai sensi della legge 244/2008 del 24.12.2007, art. 2 comma 12, la Provincia e gli Enti locali che vi hanno aderito, hanno costituito e conducono in forma associata e coordinata un Ufficio Unico di Avvocatura Provinciale;
- l'Ufficio Unico di Avvocatura Provinciale ha indicato l'opportunità di avvalersi di un domicilio professionale presso un avvocato cassazionista del foro di Roma, al fine di poter correttamente svolgere l'attività di patrocinio legale;
- l'art. 82 del RD 37/1934, tuttora vigente, prevede che gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione in giudizio, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziale presso la quale il giudizio è in corso, e che in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria;
- che la sentenza n. 10143 del 2012 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pur mitigando tale obbligo a seguito del mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata, ha ribadito che l'onere di cui all' art. 82 del RD 37/1934 trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori dalla circoscrizione cui l'avvocato è assegnato;
- il sistema del processo telematico non è stato del tutto realizzato. Resta, infatti, la necessità

del deposito delle c.d. copie di cortesia e delle c.d. copie d'obbligo cartacee e dell'intervento in udienza del difensore.

**Considerato che:**

- è opportuno far fronte a questa necessità per gli anni 2019-2021, stipulando un contratto con valenza triennale dalla data della sottoscrizione, con facoltà di successivo rinnovo alle medesime condizioni per uguale periodo;
- che, qualora prima di tale data dovesse essere esaurita la somma per il finanziamento del servizio di domiciliazione prevista, il contratto si intenderà concluso tra le parti;
- l'attività richiesta è di avvocato cassazionista domiciliatario nei giudizi avanti il Tribunale Civile e Penale di Roma, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ed eventuali altri uffici giudiziari con sede in Roma, nonché avanti alle Magistrature Superiori, quali il Consiglio di Stato, la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione e il Tribunale Superiore Acque Pubbliche ( elencazione indicativa e non esaustiva), ed in genere per le necessità di accesso presso gli uffici con sede in Roma;
- l'attività sarà: di accesso alla cancelleria, deposito atti, esecuzione e richiesta di notifiche; estrazione di copie, invio all'Avvocatura, assunzione di informazioni, eventuale attività di sostituto processuale solo su indicazioni fornite dall'Avvocatura provinciale, ed attività analoga (elencazione indicativa e non esaustiva).
- l'avvocato domiciliatario dovrà attenersi al codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 2, c. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica nr 62/2013;

**Ritenuto che:**

- occorre procedere ad affidamento diretto previa indagine di mercato per la scelta del contraente attraverso gara informale rivolta a 5 avvocati;
- la domiciliazione non è considerata un incarico di consulenza;
- unitamente alla proposta economica gli avvocati dovranno inviare il proprio curriculum professionale da cui risulti la competenza quale avvocato amministrativista, atteso che questo è il campo di intervento prevalente dell'avvocatura provinciale;
- l'assegnazione del servizio avverrà secondo il criterio del prezzo più basso;
- tra la Provincia e il legale incaricato sarà stipulato un contratto, secondo il modello di testo di cui all'allegato A ;
- di invitare a presentare una proposta economica gli avvocati, il cui elenco è presente agli atti, individuati in base alla necessaria professionalità, in particolare con riferimento alle conoscenze di diritto amministrativo, ribadendo che, unitamente alla proposta economica, dovranno presentare il proprio curriculum professionale;
- di individuare la spesa necessaria per il servizio in oggetto in complessivi € 15.762,92 oneri fiscali e previdenziali esclusi per il periodo 2019/2021;
- di fissare l'importo a base di gara su cui procedere al massimo ribasso in € 1.050,00 per ciascuna domiciliazione, oneri fiscali e previdenziali esclusi

**Rilevato che:**

- la convenzione stipulata per il servizio di domiciliazione precedente è ormai in scadenza (al 31.12.2018);
- il numero di domiciliazioni non è preventivabile e non sussiste alcun diritto dell'affidatario al pagamento dell'importo integrale della somma preventivata né di un minimo garantito;
- le singole domiciliazioni verranno indicate e liquidate di volta in volta per lo specifico affare da trattare.

**Visti:**

- l'art. 56 del vigente Statuto della Provincia;
- il vigente regolamento dei contratti;
- il vigente regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia;
- il dlgs 50/2016, art. 36 lett. a);

Considerato che si tratta di un servizio necessario al corretto funzionamento dell'Avvocatura, per lo svolgimento della attività assegnate, per il quale si fa riferimento alla normativa prevista per l'affidamento dei servizi dal Codice dei Contratti ed in particolare in quelli rientranti negli affidamenti in economia;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

## **DETERMINA**

1. Di attivare, per le motivazioni citate in premessa, l'indagine di mercato per l'affidamento diretto del servizio di domiciliazione legale presso il foro di Roma e avanti alle Magistrature Superiori a favore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Provinciale per un periodo dalla sottoscrizione del contratto sino al 31/12/2021, salvo l'esaurimento della somma prima della scadenza (nel qual caso si considera concluso il contratto anticipatamente) preventivando una spesa complessiva in € 15.762,92 oneri fiscali e previdenziali esclusi;
2. Di invitare a presentare una proposta economica i professionisti, di cui all'elenco presente agli atti;
3. Di approvare il modello di contratto presente all'allegato A, ivi incluso un articolo in cui si prevede che l'avvocato cassazionista domiciliatario dovrà rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013;
4. Di fissare l'importo a base di gara su cui procedere al massimo ribasso in € 1.050,00 per ciascuna domiciliazione, oneri fiscali e previdenziali esclusi per un importo massimo triennale di € 15.762,92 oneri fiscali e previdenziali esclusi;
5. Di precisare che ogni singola domiciliazione sarà assegnata con provvedimento della Provincia di Vicenza ed alla liquidazione delle singole notule provvederà il Dirigente dell'Avvocatura e che, qualora prima del 31/12/2021 dovesse essere esaurita la somma per il finanziamento del servizio di domiciliazione prevista, il contratto si intenderà concluso tra le parti;

6. Di far fronte alla spesa complessiva di € 20.000,00 (oneri fiscali e previdenziali inclusi) mediante imputazione alla missione 01 servizi istituzionali, programma 11, affari legali, articolo 0602 -incarichi di consulenza del bilancio 2019-2020-2021, imputandola come da cronoprogramma sotto riportato.
7. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili):

<b>Anno di imputazione dell'impegno</b>		<b>Anno di pagamento delle somme</b>	
1° - 2019 -	€ 7.000,00	1° - 2019 -	7.000,00
2° - 2020 -	€ 6.500,00	2° - 2020 -	6.500,00
3° - 2021 -	€ 6.500,00	3° - 2021 -	6.500,00
<b>Totale</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 20.000,00</b>

8. Di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12).
9. Di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento è necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e tenuto conto che le somme saranno effettivamente impegnate a favore del professionista aggiudicatario solo nel momento dell'assegnazione della domiciliazione.
10. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 ed art.37 del dlgs 33/2013; dell'art.1 comma 32 della legge 190/2012 e del vigente codice dei contratti dlgs 163/2006.
11. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 31/10/2018

**Sottoscritta dal Dirigente  
(BALZANI PAOLO)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: avvocato Paolo Balzani*



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 1280 DEL 31/10/2018

Servizio AVVOCATURA  
Proposta N° 1463 / 2018

---

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE LEGALE PRESSO IL FORO DI ROMA, IVI INCLUSE LE MAGISTRATURE SUPERIORI, PER L'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PROVINCIALE PER GLI ANNI 2019-2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE-AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO. CIG Z6C25903C1**

---

**VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI**

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

( X ) Favorevole      ( ) Contrario

.....

Vicenza, 06/11/2018

**Sottoscritto dal Segretario Generale  
(BAZZAN CATERINA)  
con firma digitale**



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE n. 1280 del 31/10/2018

Servizio AVVOCATURA

Proposta N° 1463 / 2018

---

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE LEGALE PRESSO IL FORO DI ROMA, IVI INCLUSE LE MAGISTRATURE SUPERIORI, PER L'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PROVINCIALE PER GLI ANNI 2019-2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE-AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO. CIG Z6C25903C1**

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: 100 del 2019;15 del 2020 e 2021

Vicenza, 06/11/2018

**Sottoscritto dal Dirigente  
(BAZZAN CATERINA)  
con firma digitale**

## PROVINCIA DI VICENZA

### CONTRATTO

\*\*\*\*\*

Con la presente scrittura privata redatta e sottoscritta tra: la Provincia di Vicenza nell'interesse della quale agisce l'Avvocato PAOLO BALZANI - Dirigente dell'Ufficio Unico di Avvocatura Provinciale (nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_) e l'Avvocato/a \_\_\_\_\_, (nato/a a \_\_\_\_\_, CF/P.IVA \_\_\_\_\_) titolare dello studio legale \_\_\_\_\_ corrente in \_\_\_\_\_

### PREMESSO

- che l'Ufficio Unico di Avvocatura Provinciale indicato in epigrafe ha indicato l'opportunità di avvalersi di un domicilio professionale presso un avvocato del foro di Roma, al fine di poter correttamente svolgere l'attività di patrocinio legale;
- rammentato che a norma dell'art. 82 del RD 37/1934, "I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria"; che tale norma se pur mitigata dall'obbligo per le cancellerie di provvedere alle comunicazioni tramite PEC (l.12 novembre 2011 n. 183), risulta ancora vigente;
- che l'Avvocato/a \_\_\_\_\_ possiede i requisiti per assumere il servizio nelle vertenze in cui è parte la Pubblica Amministrazione;
- che appare necessaria la stipula di un contratto che valga a regolare l'acquisizione del servizio di domiciliatura ai fini di cui sopra;

-----

### CONVENGONO QUANTO SEGUE

- ART.1** La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto.
- ART.2** Il presente contratto ha per oggetto l'attività di domiciliatura delle vertenze patrocinate dall'Ufficio Unico di Avvocatura Provinciale presso l'Avvocato/a \_\_\_\_\_, che accetta, alle condizioni di cui al presente atto.
- ART.3** Verrà prestata :

a) attività di avvocato esclusivamente domiciliatario nei giudizi avanti il Tribunale Civile e Penale di Roma, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ed eventuali altri uffici giudiziari con sede in Roma, nonché l'attività di domiciliazione presso le Magistrature Superiori (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, Tribunale Superiore Acque Pubbliche);

b) attività di accesso alla cancelleria, deposito atti, estrazione di copie, esecuzione e richiesta di notifiche, invio all'Avvocatura, assunzione di informazioni, attività di sostituto processuale su indicazioni fornite dall'Avvocatura Provinciale, ed attività analoga ed eventuale accesso presso altri uffici con sede in Roma.

c) Ai sensi della legge 244/2008 del 24.12.2007, art. 2 comma 12, la Provincia e gli Enti locali che vi hanno aderito, hanno costituito e conducono in forma associata e coordinata un Ufficio Unico di Avvocatura Provinciale, e l'attività di domiciliazione richiesta si svolgerà nell'ambito di detto ufficio.

**ART.4** L'avvocato domiciliatario ha facoltà di delegare per l'espletamento delle suindicate attività altri avvocati di propria fiducia e/o personale addetto al suo studio, senza che alcun rapporto si instauri tra questi e la Provincia, e rispondendo comunque personalmente delle attività espletate.

**ART.5** L'attività sarà remunerata con un importo di € \_\_\_\_\_ oneri fiscali e previdenziali esclusi ( € \_\_\_\_\_ al lordo degli oneri) per ogni domiciliazione. Il compenso è indicato in misura forfettaria e non ammette conguaglio.

Saranno corrisposte in via aggiuntiva a titolo di rimborso eventuali spese anticipate dal domiciliatario su puntuale richiesta dell'Avvocatura (iscrizione a ruolo, contributo unificato, spese di notifica).

L'avvocato/a \_\_\_\_\_ espressamente accetta il compenso forfettario e in conseguenza rinuncia a richiedere alcun altro compenso quantificato secondo la tariffa professionale.

L'importo massimo presunto è pari a € \_\_\_\_\_ oneri fiscali e previdenziali esclusi ( € \_\_\_\_\_ al lordo degli oneri). L'importo massimo presunto non prevede alcun numero minimo di domiciliazioni richieste, e non implica alcun diritto né ad un numero minimo né ad un numero massimo di servizi di domiciliazioni assegnati al professionista.

Ogni singola domiciliazione sarà assegnata con provvedimento della Provincia di Vicenza.

**ART.6** Il Contratto avrà la durata sino al 31.12.2021 ed a far data dalla sua sottoscrizione; qualora l'importo massimo previsto dovesse essere esaurito prima della scadenza, il contratto si

considererà concluso tra le parti senza null'altra pretesa. Viene prevista la facoltà di rinnovo alla scadenza alle medesime condizioni per uguale periodo.

Entrambe le parti hanno la possibilità di recedere anticipatamente, con comunicazione da far pervenire alla controparte almeno 60 giorni prima. Per la Provincia resta l'onere di versare il corrispettivo per l'attività già svolta; l'avvocato domiciliatario dovrà tenere indenne la Provincia da qualsiasi rischio di danno, proseguirà nell'attività assegnata fino alla sua sostituzione con altro domiciliatario.

**ART.7** L'avvocato domiciliatario si impegna per il corso del presente contratto a non assumere incarichi che lo impegnino in liti contro la Provincia.

**ART.8** L'avvocato domiciliatario acconsente alla pubblicazione del proprio curriculum e dati inerenti al presente servizio eventualmente necessaria ai sensi di legge. Lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 e del Regolamento Ue 679/2016, i dati forniti verranno trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica. L'avvocato domiciliatario dichiara, inoltre, di aver letto, compreso ed accettato l'informativa Privacy allegata. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l'impossibilità di instaurare rapporti con l'Amministrazione.

**ART.9** L'affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Provincia ed alla Prefettura di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ART.10** L'affidatario del servizio dichiara di essere in possesso della polizza RC professionale obbligatoria, ai sensi dell'art 12 della Legge 247/2012.

**ART.11** Ai sensi dell'art.2, c. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica nr 62 del 16/04/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) l'avvocato domiciliatario dovrà rispettare gli obblighi di condotta previsti dal citato Codice di comportamento.

Il presente atto non è soggetto agli accertamenti antimafia a norma dell'art. 83 comma 3 , lett. d) ed e) del Dlgs 158/2011.

Per tutto quanto non regolamentato espressamente nella presente convenzione, trovano applicazione le norme del codice civile e dell'ordinamento della professione forense.

**ART.12** Per ogni controversia tra l'affidatario del servizio e l'ente è competente in via esclusiva il foro di Vicenza.

**ART.13** Il presente contratto sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso (art. 5 , comma 2, DPR nr. 131/1986). Le spese inerenti il presente contratto sono a carico dell'affidatario del servizio.

Per la Provincia di Vicenza

Il Dirigente

Avv. Paolo Balzani

\_\_\_\_\_

Avvocato/a domiciliatario/a

Avv. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_